



COMUNE DI CRESCENTINO

(PROVINCIA DI VERCELLI)

P.zza Caretto n° Tel 0161/833111

Reg. n° 02/19.

Oggetto: ordinanza divieto transito via Mazzini tra corso Roma e via Dappiano per Funerali.

IL SINDACO

Considerato: Che in Via Mazzini nel tratto compreso tra Corso Roma e Via Dappiano durante le Cerimonie Funebri, dall'arrivo alla partenza del corteo funebre si accalcano molte persone con pericolo connesso al transito di veicoli;

Considerato: Che non è sempre possibile garantire un costante servizio della Polizia Locale nelle richiamate situazioni;

Ritenuto: opportuno disporre la chiusura temporanea al transito, del suddetto tratto di via, ai veicoli che non siano adibiti al suddetto Servizio Funerario;

Visto: l' art. 7 del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. n° 285 del 30/04/1992 ed il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;

Visto: l' art. 20 del vigente Statuto del Comune di Crescentino;

ORDINA

Che in ogni occasione di Corteo Funebre dall'arrivo alla partenza del medesimo sia istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in Via Mazzini nel tratto compreso tra Corso Roma e Via Dappiano.

In tali situazioni sara' onere delle Agenzie Funebri la collocazione di due transenne recanti il divieto di transito una all'altezza di Via Mazzini incrocio con Corso Roma ed un'altra all'altezza di Piazza Vische su Via Mazzini ed il ripristino della viabilità al termine del Funerale nel rispetto delle norme del Codice della Strada adottando tutte le cautele atte ad evitare incidenti o pericolo per la circolazione stradale.

Saranno previste deroghe ai suddetti divieti per i veicoli al servizio del Funerale e di coloro che vi partecipano.

L'ufficio Anagrafe dovrà consegnare alle Agenzie Funebri un foglio informativo recante le suddette disposizioni.

Ai sensi dell' art. 3 comma 4 della Legge 07/08/90 n° 241, avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 30 gg. dalla pubblicazione all' albo pretorio, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 od in alternativa entro 60 gg. dalla stessa data è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, ai sensi della Legge n. 1034 del 6/12/1971.

La Polizia Municipale provvederà a far rispettare la presente ordinanza.

Dal Palazzo Municipale addì 17/01/19.

Il SINDACO
(FABRIZIO GREPPI)